

REPERTORIO N. 58.258

RACCOLTA N. 28.536

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila sedici il giorno ventisei del mese di settembre

26/09/2016

In Bologna, nel mio studio in Via del Monte n. 8.

Innanzi a me Dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna,

SONO PRESENTI:

- MONTAGNINI Ing. GIULIANO, nato a Castello d'Argile (BO) il 18 febbraio 1959, domiciliato per la carica in Bologna, Via degli Agresti n. 6, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome per conto ed in rappresentanza della Società per azioni con unico socio **"SECI REAL ESTATE S.P.A."**, con sede in Bologna, Via degli Agresti n. 6, capitale sociale Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni virgola zero zero) interamente versato, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, iscritta presso il Registro Imprese di Bologna al - n. C.F. e P.IVA 00280630377 e presso il R.E.A. di Bologna al n. 65447, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della controllante "S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.", con sede in Bologna, Via degli Agresti n. 4 e 6, C.F. 03529421004, nella sua qualità di Consigliere Delegato, autorizzato in forza dei poteri previsti dall'articolo 20 dello statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2016;
- ROSSETTI ENRICO, nato a Bologna il 18 ottobre 1975 e domiciliato per la carica in Bologna, Via Luigi Carlo Farini n. 6, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome per conto ed in rappresentanza della Società a responsabilità limitata **"C HOLDING S.R.L."**, con sede in Bologna, Via Luigi Carlo Farini n. 6, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, iscritta presso il Registro Imprese di Bologna al n. e C.F. 13283740150 e presso il R.E.A. di Bologna al n. 511354, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato, autorizzato in forza dei poteri previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1 settembre 2014.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono:

COSTITUZIONE

DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita fra le società **"SECI REAL ESTATE S.P.A."** e **"C HOLDING S.R.L."**, come sopra rappresentate, una società a responsabilità limitata denominata

"MR1 S.R.L."

SEDE

La sede legale della Società e' fissata nel Comune di Bologna.

L'indirizzo esatto (Via, numero civico, codice di avviamento postale) sarà indicato nella dichiarazione da presentarsi al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Pertanto ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le parti mi dichiarano che l'attuale indirizzo della sede legale e' il seguente:

"Via degli Agresti n. 6 – CAP 40123 Bologna"

AMMINISTRAZIONE

Le parti convengono che la Societa' sia attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) consiglieri, che resterà in carica a tempo indeterminato nelle persone dei signori:

1) - ROSSETTI ENRICO, nato a Bologna il 18 ottobre 1975 e residente in Bologna, Via Santa Margherita al Colle n. 3, C.F. RSSNRC75R18A944P, cittadino italiano, con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che presente accetta e dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C.;

2) - PENNESI PIERO, nato a Bologna il 22 marzo 1978 e residente in Bologna, Via Bellacosta n. 40/3, C.F. PNNPRI78C22A944I, cittadino italiano, con funzioni di Consigliere, al quale sara' comunicata l'avvenuta nomina al fine di consentirne la relativa accettazione;

3) - DONATI Ing. STEFANO, nato a Bologna il 29 agosto 1974 e domiciliato in Bologna, Via degli Agresti n. 6, C.F. DNTSFN74M29A944S, cittadino italiano, con funzioni di Consigliere, al quale sara' comunicata l'avvenuta nomina al fine di consentirne la relativa accettazione;

4) MONTAGNINI Ing. GIULIANO, nato a Castello d'Argile (BO) il 18 febbraio 1959, domiciliato per la carica a Bologna, Via degli Agresti n. 6, C.F. MNTGLN59B18C185D, cittadino italiano, con funzioni di Consigliere, che presente accetta e dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C..

CAPITALE SOCIALE – CONFERIMENTI – PARTECIPAZIONI

Il Capitale Sociale e' di Euro 20.000,00 (venti mila virgola zero zero) e viene sottoscritto dai soci come segue:

- SECI REAL ESTATE S.P.A., Euro 10.000,00 (dieci mila virgola zero zero) pari al 50% (cinquanta cento per cento) del capitale sociale;

- C HOLDING S.R.L., Euro 10.000,00 (dieci mila virgola zero zero) pari al 50% (cinquanta cento per cento) del capitale sociale,

I Componenti danno atto e dichiarano che del capitale come sopra sottoscritto e' stata versata, ai sensi dell'art. 2464 C.C., la somma di Euro 20.000,00 (venti mila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del capitale stesso, dai soci come segue:

- SECI REAL ESTATE S.P.A, Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) mediante assegno circolare "non trasferibile" di pari importo Serie e N. C 7400707517-08 della Unicredit S.p.A. Agenzia di Bologna, Ugo Bassi emesso in data 26 settembre 2016,

- C HOLDING S.R.L., Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) mediante assegno circolare "non trasferibile" di pari importo Serie e N. 5205570430-08 della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Sede di Bologna, Via Venezian n. 6 emesso in data 26 settembre 2016.

Detti assegni vengono consegnati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor ROSSETTI ENRICO come sopra nominato.

Ai sensi del numero 6 dell'art. 2463 e dell'art. 2468 C.C., i Componenti dichiarano che le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

PRIMO ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2016.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE

Il signor ROSSETTI ENRICO e' delegato al compimento di tutte le pratiche necessarie per la costituzione della Società e ad apportare al presente atto, compreso lo Statuto, tutte le modifiche di carattere formale eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società e le Componenti dichiarano che tali spese ammontano approssimativamente ad Euro 1.900,00 (mille novecento virgola zero zero).

I Componenti dichiarano altresì che la Società e' regolata, oltre che dai patti di cui sopra, dalle norme che qui di seguito si trascrivono:

"STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE - E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione "**MR1 S.R.L.**".

Art. 2) SEDE - DOMICILIO DEI SOCI - La Società ha sede in Bologna.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Il domicilio dei Soci, dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo, quest'ultimo, se nominato, sia anagrafico che elettronico, telefonico, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, e' quello che risulta comunicato per iscritto alla società ovvero risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3) OGGETTO. La società ha per oggetto la seguente attività:

- lo sviluppo di aree urbane, la realizzazione di costruzioni e ristrutturazioni di edifici di qualsiasi tipo e destinazione, nonché la compravendita, la permuta, la gestione e la locazione di beni immobili in genere.

Le suddette operazioni potranno essere svolte su beni di proprietà o convenuti in futura proprietà e su beni di terzi.

Rientrano nell'oggetto sociale l'assunzione di rappresentanze e l'acquisizione di know-how ed eventuali brevetti o diritti commerciali nel settore dei servizi e prodotti speciali per l'edilizia di cui la Società potrà anche curare la commercializzazione in Italia ed all'estero.

Sono escluse le attività previste dalla legge 39/89, nonché le attività che per legge competono a professionisti iscritti ad appositi albi o registri, che verranno svolte in proprio da professionisti abilitati.

La società potrà inoltre compiere, come mera attività occasionale e/o di stabile investimento, qualsiasi operazione di carattere industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare e finanziaria che sia direttamente o indirettamente utile al conseguimento dello scopo sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, costituite o costituende, nonché rilasciare fidejussioni o garanzie reali a favore di terzi, siano essi società o private persone, per qualsiasi titolo o causa.

Il tutto con espressa esclusione dell'esercizio delle attività di cui alla Legge 197/1991 e di cui ai Decreti Legislativi 385/1993 e 58/98.

Art. 4) DURATA - La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga da deliberarsi con le modalità di legge.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI

Il Capitale Sociale è di Euro 20.000,00 (venti mila virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote devono essere offerte in sottoscrizione, a parità di condizioni, ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute. L'eventuale inoptato potrà essere sottoscritto dai preesistenti soci, sempre in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, ovvero da terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite, a tutti i soci compete il diritto di sottoscrizione per effettuare i necessari conferimenti al fine del ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2482 quater C.C.; tuttavia se un socio non esercita il diritto di sottoscrizione, l'aumento di capitale per il ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale, potrà essere sottoscritto dagli altri soci ovvero da terzi.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Ogni quota è indivisibile, e in caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Qualora questi non sia stato nominato le comunicazioni fatte dalla società ad uno solo dei comproprietari, sono efficaci nei confronti dei terzi.

I soci potranno effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, ovvero versamenti in conto capitale, in conformità alle norme vigenti in materia.

TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale, e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli di debito emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e in caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società.

La delibera assembleare di decisione di emissione dei titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, può altresì prevedere che previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli la società possa modificare tali condizioni e modalità, e deve essere iscritta presso il registro delle imprese a cura degli amministratori.

ART. 6) TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI - Le quote sono trasferibili

sia per atto tra vivi che per causa di morte.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso (ovvero anche gratuito) è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, il prezzo della cessione, in caso di disaccordo, viene determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dal presente statuto per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i sessanta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

E' escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti fra fiduciante e società fiduciaria e viceversa; è invece soggetta al diritto di prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Il diritto di prelazione non sussiste in caso di trasferimenti a favore di società controllante o controllata o più in generale a favore di società del medesimo gruppo.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate a Registro Imprese, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

ART. 7) RECESSO - E' ammesso il recesso dei soci nelle sole ipotesi previste dall'art.2473 C.C. e più precisamente, il recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione di eventuali diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma C.C.

Il socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, fatti salvi i casi previsti dall'art.2469 C.C..

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e dovrà pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro il termine previsto per il rimborso della quota, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui la società ne riceverà la relativa comunicazione.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi come qui in appresso.

Il valore della partecipazione del socio che ha esercitato il recesso è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente.

Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Cod. Civ..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso, l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il Capitale Sociale.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Cod. Civ.

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto, il capitale sociale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i restanti soci affinché provvedano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale all'importo non inferiore al minimo legale, ovvero per deliberare, in alternativa, la trasformazione o lo scioglimento della Società.

Art. 8) DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo e l'eventuale nomina del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

ART. 9) ASSEMBLEA - L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno otto giorni prima dell'adunanza, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, mediante posta elettronica con prova di avvenuta spedizione e ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata, anche a mano.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai soci al domicilio e/o allo specifico recapito di posta elettronica, che siano stati espressamente comunicati dal socio, ovvero risultanti dal Registro delle Imprese.

Allo stesso indirizzo dovrà essere comunicata al socio l'avvenuta deliberazione dell'assemblea per l'esercizio del diritto di sottoscrizione spettante ai soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- vi partecipi l'intero Capitale Sociale;
- tutti i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo, (quest'ultimo se nominato) siano presenti o informati;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo, (quest'ultimo se nominato) non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 10) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti in tele o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il collegamento solo in via audio e' consentito unicamente quando la società non abbia più di 10 (dieci) soci.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in audio/video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la tele-videoregistrazione della tele-video conferenza.

ART. 11) DIRITTO DI VOTO - A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano essere tali dal Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia eventualmente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per

le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e consegnate al delegato, anche mediante telefax o e-mail.

Le deleghe devono essere conservate nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 12) QUORUM ASSEMBLEARI - L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso) si applica l'art. 2368, comma 3, cod. civ.

ART. 13) VERBALE DELL'ASSEMBLEA - Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario - o dal notaio, se richiesto dalla Legge o dai soci.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e - anche in allegato - l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Deve consentire inoltre, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti o astenuti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

ART.14) AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - POTERI - Secondo quanto sarà deciso volta per volta dai soci all'atto della nomina, la società potrà essere amministrata, alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, ovvero per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Nel caso vengano meno uno o più Consiglieri si applica l'articolo 2386 C.C..

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Gli amministratori:

- possono anche non essere soci;
- non sono tenuti ad alcun divieto di concorrenza;
- non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché, eventualmente, un compenso stabilito con decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente: a favore degli stessi potranno essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

L'Organo Amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione or-

dinaria e straordinaria della società, ad eccezione solo di quanto sia riservato alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, se nominato, è così regolato:

A - Presidenza

Il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, posta elettronica certificata.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, valgono le norme previste al precedente art.10) in tema di assemblee.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

D - Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - Decisioni degli amministratori

Le decisioni degli amministratori saranno adottate con metodo collegiale ed

a maggioranza assoluta degli intervenuti come previsto al punto C.

F - Delega di poteri

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega, con esclusione delle materie non delegabili ai sensi delle norme vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Consigliere Delegato sono cumulabili.

ART. 15) RAPPRESENTANZA - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al/i Vice/i Presidente/i, se nominato/i;
- al/i Consigliere/i Delegato/i, nei limiti della delega.

Gli amministratori, come sopra nominati, potranno nominare procuratori speciali, per singoli affari o per determinate categorie di affari.

ART. 16) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina e il funzionamento dell'organo di controllo e revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile e successive modifiche, sia nei casi di non obbligatorietà per legge che nei casi di obbligatorietà per legge.

La nomina avviene con decisione dei soci che potranno scegliere tra organo monocratico o collegiale.

L'organo di controllo esercita, se obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società' e sul suo concreto funzionamento.

Tuttavia, con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione, nonché successive modifiche ed integrazioni.

ART.17) BILANCIO ED UTILI - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, e' presentato ai soci, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società' lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, saranno erogati nel seguente modo:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la parte residua è distribuita ai soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno posseduto, salva una diversa decisione dei soci.

La distribuzione degli utili ai soci viene effettuata presso la sede sociale o

presso le altre casse incaricate nel termine stabilito dall'Assemblea o, in mancanza, dall'organo amministrativo.

Gli utili non ritirati rimangono prescritti a favore della Società al compimento del quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

ART.18) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'assemblea, a norma dell'art. 2487 C.C.:

- la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del Collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza e l'attribuzione dei relativi poteri;
- la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

ART.19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra Amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la Società in dipendenza del presente Statuto, eccettuate quelle per le quali la legge dispone diversa disciplina inderogabile, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale, su istanza della parte più diligente.

L'Arbitro dovrà iniziare la sua attività entro quindici giorni dalla sua nomina e completarla secondo termini di legge.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2003.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART.20) DISPOSIZIONI GENERALI - Per tutto quanto non è contemplato in questo Statuto valgono le disposizioni di legge in materia."

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi elettronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 17,50 (diciassette e cinquanta)

Consta di quindici fogli per ventinove facciate scritte fin qui.

FIRMATO: GIULIANO MONTAGNINI

ENRICO ROSSETTI

RITA MERONE - NOTAIO